



**COMUNE DI ROMAGNANO SESIA**  
Provincia di Novara  
Piazza Libertà n.11  
☎ 0163/826869

La dichiarazione di nascita è obbligatoria e deve essere effettuata, entro 3 giorni dall'evento alla Direzione Sanitaria dell'Ospedale o della Casa di cura in cui è avvenuta la nascita oppure in alternativa, entro 10 giorni, al Servizio di Stato Civile del Comune dove è avvenuto il parto o al Comune di residenza dei genitori o della madre.

Cosa occorre per la dichiarazione al Servizio di Stato Civile:

- Certificato di assistenza al parto
- Documento d'identità valido.

### **Figlio nato nel matrimonio e paternità del marito**

Vige nell'ordinamento italiano una presunzione legale di paternità, in virtù della quale il marito della madre è padre del figlio da essa concepito durante il matrimonio. Si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell'annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio. La presunzione non opera decorsi trecento giorni dalla pronuncia di separazione giudiziale, o dalla omologazione di separazione consensuale, ovvero dalla data della comparizione dei coniugi davanti al giudice, quando gli stessi sono stati autorizzati a vivere separatamente in attesa della conclusione del giudizio di separazione o dei giudizi di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, anche se ciascuno dei coniugi e i loro eredi, nonché il figlio, possono provare che quest'ultimo è stato concepito durante il matrimonio.

La presunzione di paternità può essere vinta soltanto con l'azione di disconoscimento, oggi prevista dagli articoli 243 bis e seguenti del codice civile, che consente al marito, alla madre ed al figlio medesimo di provare che non sussiste rapporto di filiazione tra il figlio e il presunto padre.

### **Riconoscimento del figlio nato fuori del matrimonio**

Il padre e la madre possono riconoscere il figlio nato fuori dal matrimonio, anche se erano già uniti in matrimonio con altra persona all'epoca del concepimento. Il riconoscimento è fatto nell'atto di nascita oppure con un'apposita dichiarazione posteriore alla nascita o al concepimento, davanti a un ufficiale dello stato civile o in un atto pubblico o in un testamento.

Nel caso in cui il figlio abbia compiuto i quattordici anni è necessario per la sua efficacia il suo assenso. Se minore dei quattordici anni è necessario il consenso dell'altro genitore che abbia già effettuato il riconoscimento.

Il riconoscimento deve essere fatto da genitori maggiori di sedici anni, salva diversa autorizzazione del giudice, che valuta le circostanze e l'interesse del figlio.

In nessun caso è ammesso il riconoscimento in contrasto con lo stato di figlio in cui la persona si trova.

### **Termini entro i quali rendere la dichiarazione di nascita**

Puoi rendere la dichiarazione di nascita entro dieci giorni dalla nascita, presso il comune nel cui territorio è avvenuto il parto o in alternativa, entro tre giorni, presso la direzione sanitaria dell'ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita. In tale ultimo caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio nato fuori del matrimonio e, unitamente all'attestazione di nascita, è trasmessa, ai fini della trascrizione, dal direttore sanitario all'ufficiale dello stato civile del comune nel cui territorio è situato il centro di nascita o, su richiesta dei genitori, al comune di

residenza dei genitori, nei dieci giorni successivi, anche attraverso l'utilizzazione di sistemi di comunicazione telematici tali da garantire l'autenticità della documentazione inviata secondo la normativa in vigore.

I genitori, o uno di essi hanno anche facoltà di dichiarare, entro dieci giorni dal parto, la nascita nel proprio comune di residenza. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, salvo diverso accordo tra di loro, la dichiarazione di nascita è resa nel comune di residenza della madre. In tali casi, ove il dichiarante non esibisca l'attestazione della avvenuta nascita, il comune nel quale la dichiarazione è resa deve procurarsela presso il centro di nascita dove il parto è avvenuto.

L'ufficiale dello stato civile che registra la nascita nel comune di residenza dei genitori o della madre deve comunicare al comune di nascita il nominativo del nato e gli estremi dell'atto ricevuto.

Il nome imposto al bambino deve corrispondere al sesso e può essere composto da uno o da più elementi onomastici non superiore a tre.

In quest'ultimo caso, tutti gli elementi del nome dovranno essere riportati nei documenti di Stato civile e di Anagrafe.